



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



CONVENZIONE

TRA

***IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE***

***E
LA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE***

***PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6, 7 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000,
N.353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI"***



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



VISTI

- il D.L. 10 luglio 1995 n. 275 recante “*disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale*”, convertito in legge con L. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell’Interno per l’utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n° 112 “*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59*”;
- la legge 10 agosto 2000, n. 246, “*potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 17;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, con particolare riferimento agli articoli 107 e 108;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, “*Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “*regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*”, con particolare riferimento all’articolo 84;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i., “*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco*”;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 *“legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, *“linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*;
- il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, *“Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”*; il *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”*, art. 3 L. 353/2000;
- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”* (art. 24 co.6);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 439;
- il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 *“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*;
- la Legge regionale 4 gennaio 2014 n.3 *“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”*;
- il D. Lgs. 177/2016 *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”*;
- l'Accordo Quadro tra Governo e Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 04 maggio 2017, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
- Il D. Lgs. 12 dicembre 2017 n. 228 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del*



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

- Il Decreto Ministero dell’Interno 12 gennaio 2018 “*Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177*”;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “*Codice della Protezione Civile*”;
- il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Gennaio 2020 “*Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi*” - GU Serie Generale n.56 del 05.03.2020;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Giugno 2020 “*Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)*” - GU Serie Generale n.238 del 25.09.2020;

PREMESSO CHE

- in applicazione dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Ministro dell'Interno, con decreto ministeriale del 18 luglio 2007, ha conferito, in via generale, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, finalizzate



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali;

- è necessario dare attuazione al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la possibilità per la Regione, quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile, di stipulare convenzioni con le Strutture operative nazionali – e, in particolare, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – in relazione ai rischi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 1/2018, individuando tra le attività di protezione civile previste dall'art. 2 del precitato decreto legislativo, nel rispetto delle altre Autorità di protezione Civile, delle Componenti e Strutture Operative nazionali e regionali del Servizio nazionale di protezione civile;
- è essenziale, ai fini della sicurezza collettiva, proseguire la collaborazione prevista dalla legge 353/2000 in materia di antincendio boschivo anche in relazione al principio costituzionale di tutela del patrimonio paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componente fondamentale di tale sistema negli eventi calamitosi “...assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte...” nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 1/2018;
- le Regioni nell'esercizio delle proprie potestà amministrative, nel disciplinare l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nei propri ambiti territoriali al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile disciplinano “...le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale...”.

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59” ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;
- la Legge 21 novembre 2000, n° 353 “*legge quadro in materia di incendi boschivi*” assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innescio di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo;
- la Legge 353/2000, all’art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- è in vigore il D.Lgs 177/2016 recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato , ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera a) della Legge 7 Agosto 2015, n.124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Ai sensi dell’articolo 7, del citato D.Lgs n.177/2016, il “*Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell’Arma dei Carabinieri , la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore dell’art.2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art.9*”;
- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.9 del citato D.Lgs. n. 177/2016, sono state attribuite specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ed in particolare il concorso con le



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonché la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

- la Regione Abruzzo ha aggiornato e revisionato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, art. 3 L. 353/2000 in funzione delle modifiche normative e regolamentari intervenute ed in corso di emanazione; tale Piano tiene conto degli assetti regionali, di quelli del volontariato di Protezione Civile, dei piani AIB dei Parchi Nazionali, della pianificazione di emergenza degli Enti Territoriali, dei gestori delle infrastrutture e dell'intera filiera del sistema di Protezione Civile Regionale;
- le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 10 Gennaio 2020 (DOS) e del 12 Giugno 2020 (SOUP) forniscono l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, - rispettivamente - per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e per la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate ;
- I rappresentanti delle Amministrazioni firmatarie sono domiciliati per la carica come segue: il Presidente della Regione Abruzzo con sede in L'Aquila Via Leonardo da Vinci n. 6, il Prefetto dell'Aquila con sede in L'Aquila C.so Federico II° n.11 ed il Direttore Regionale dei Vigili Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con sede in L'Aquila Via dei Vigili del Fuoco n. 19;
- l'emergenza sanitaria in corso ha reso difficoltoso il confronto diretto tra le Amministrazioni firmatarie della presente Convenzione ed ha, pertanto, causato un allungamento dei tempi per la definizione dell'accordo - che si sono protratti fino al termine del mese di giugno c.a. -, inoltre in considerazione del concomitante innalzamento delle temperature che generano un elevato livello di rischio d'incendio boschivo, si rende necessario garantire un adeguato livello di risposta alle emergenze che potrebbero insorgere, per la difesa della pubblica incolumità e del patrimonio



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



boschivo, pertanto le parti stabiliscono e concordano di avviare, in via d'urgenza, il potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella campagna antincendio boschiva nel periodo riportato nell'allegato Piano Tecnico Operativo, anche in anticipo rispetto alla stipula del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero dell'Interno, rappresentato da Prefetto di L'Aquila Dott.sa Cinzia Torracco, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo, rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Felice Di Pardo, la Regione Abruzzo, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Sen. Marco Marsilio.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al programma di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, giusta Deliberazione di G. R. n. _____ del _____ luglio 2021.

Obiettivo del presente accordo è quello di disciplinare il supporto in uomini e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito CNVVF) al sistema regionale di contrasto agli incendi boschivi, tenuto conto delle specifiche valutazioni effettuate della commissione paritetica citata in premessa.

Art. 2

(Programma tecnico-operativo e durata)

L'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi ed i relativi dettagli esecutivi sono riportati nel Programma Tecnico-Operativo, allegato alla presente convenzione quale parte integrante



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



e sostanziale, concordato tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile (di seguito, Direzione regionale CNVVF) per l'Abruzzo.

La presente convenzione ha durata di dodici mesi e la sua efficacia decorre dalla data della sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata fino ad un massimo di trentasei mesi con successivo obbligo di revisione ed aggiornamento.

Art. 3 (Coordinamento delle attività)

Il coordinamento delle attività previste dal presente Accordo, è assicurato dal Dipartimento di cui all'art.2 dal quale dipende la struttura regionale di Protezione Civile. Durante il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi - definito da apposita D.G.R., di norma durante il periodo estivo - la Regione Abruzzo attiva presso la sede della Struttura di Protezione Civile ubicata in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27, la Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito denominata SOUP), ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353. Alla SOUP. è demandato il coordinamento degli interventi di lotta attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi mentre nel restante periodo dell'anno il coordinamento resta in capo alla Sala Operativa Regionale (di seguito SOR) della Regione Abruzzo.

Art. 4 (Oneri della Regione)

1. Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
2. La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso per finanziare tutte le attività così come descritte nell'allegato Programma Tecnico Operativo.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Art. 5

(Obiettivi della convenzione)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché a garantire l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività.
2. In particolare si conviene che la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo provveda, sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo:
 - a) al potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella campagna antincendio boschiva (di seguito campagna AIB) durante il periodo a maggior rischio per gli incendi boschivi nell'ambito del territorio regionale;
 - b) all'impiego di personale del CNVVF in qualità di Responsabile Operazioni di Soccorso (di seguito ROS) e di Direttore Operazioni di Spegnimento (di seguito DOS) per il coordinamento dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi; il DOS opererà, per quanto attiene al coordinamento del mezzo aereo, secondo le disposizioni delle “*Procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso degli incendi boschivi*” vigenti;
 - c) all'impiego di componenti qualificati del CNVVF per il coordinamento dell'emergenza che ricoprono i relativi ruoli in base a modelli operativi del Corpo;
 - d) al potenziamento del servizio operativo con personale permanente del CNVVF. presso la SOUP Abruzzo e relativo scambio di dati ed informazioni, anche mediante l'utilizzo di appositi applicativi. A tale riguardo, anche per la stagione 2021 , in funzione delle misure di contenimento del contagio causato dall'emergenza epidemiologica in atto



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



- (COVID19), l'individuazione delle postazioni degli operatori dovrà essere in linea con le tale misure;
- e) alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU, per mezzo dei componenti del CNVVF presenti in SOUP - per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione comprensivo del periodo di "grave pericolosità" - sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio;
 - f) a fornire la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale AIB ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
 - g) a collaborare nella organizzazione ed effettuazione di esercitazioni congiunte tra i componenti del CNVVF, la Regione Abruzzo e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
 - h) allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento rivolta ai volontari facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile con riferimento all'attività AIB ;
 - i) a collaborare nell'attività di divulgazione della cultura della sicurezza antincendio boschiva nei riguardi della popolazione e degli alunni delle scuole;
 - j) a collaborare alla individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività AIB e alla redazione della relativa carta tematica, nonché a censire e valutare tutte le informazioni territoriali utili alle strategie di lotta attiva agli incendi boschivi;
 - k) a collaborare, su richiesta della Regione Abruzzo, alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici delle aree percorse dal Fuoco, eventualmente attraverso le



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



professionalità degli operatori di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e le risorse strumentali (mezzi aerei e Sistemi a pilotaggio remoto - SAPR) del CNVVF;

3. Le modalità di attuazione delle attività suddette sono riportate nel Programma Tecnico Operativo parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 6 (Rapporti economici)

Gli oneri finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico

1. della Regione Abruzzo e valutati, nell'importo complessivo di **€ 600.000,00. (euro seicentomila/00)**. Tale importo comprende tutti gli oneri per le spese relative alle prestazioni convenute con il presente atto, quali - a titolo di esempio - le spese relative al personale (missioni, straordinario, formazione), le spese di funzionamento (carburante, manutenzione mezzi e strutture, utenze) ed investimento (acquisto beni inventariabili).
2. Nell'ambito dell'importo sopra indicato, la Regione Abruzzo si impegna ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile e per la tutela legale a favore del personale del CNVVF coinvolto nelle attività previste dalla convenzione per i DOS.
3. In caso di eventi di particolare criticità la Regione verifica la disponibilità di ulteriori fondi, ad oggi non quantificabili, per l'ulteriore potenziamento del dispositivo destinato alla lotta attiva contro gli incendi boschivi. La valutazione e la definizione del suddetto potenziamento è demandata all'esame da parte della Commissione Paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017.
4. La Regione Abruzzo e la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo possono utilizzare la formula del Comodato d'uso gratuito per consentire l'utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture logistiche di proprietà della Regione Abruzzo finalizzati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi in qualche caso già a disposizione del CNVVF. Con la medesima



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



procedura, laddove sussistano mezzi ed attrezzature dei CNVVF non in uso/utilizzo, gli stessi potranno essere messi a disposizione della Regione Abruzzo.

5. Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione:

- la Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo dovrà far pervenire alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Emergenze di Protezione Civile entro il **05 ottobre 2021**, una relazione riportante gli interventi effettuati fino al termine del periodo di “grave pericolosità”, di cui alla D.R.G. indicata al precedente art.1, accompagnata da un prospetto economico-finanziario indicante le somme impegnate relativamente agli specifici punti delle attività previste dall'art. 5, ed, entro **15 giorni dalla scadenza delle Convenzione**, la rendicontazione finale;
- la Regione Abruzzo si impegna a versare l'importo di euro **€420.000,00 (euro quattrocentomila/00)** pari al **70%** dell'importo complessivo mediante versamento da effettuarsi non prima del **1 novembre** e, comunque, non oltre il **25 novembre** dell'esercizio finanziario in corso ed a versare **la quota restante**, di cui al presente articolo, **entro 30 giorni** dalla relativa rendicontazione, a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'apposito capitolo di entrata, n. 2439 Cap. XIV art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato. La quietanza in originale o equivalente documentazione amministrativa deve essere inoltrata agli Uffici Centrali contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e in copia alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo.
- Gli oneri finanziari per le attività previste dai Programmi discendenti, in quanto riferite ad Amministrazioni Pubbliche svolgenti fini istituzionali, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Art. 7 **(Norme Finali)**

1. La commissione paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, nella composizione confermata con le note delle due Amministrazioni interessate (per la Regione Abruzzo prot. 7073 in entrata Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo in data 10.05.2019 e per la Direzione Regionale CNVVF per la regione Abruzzo prot. 6010 del 29.4.2020), avrà funzione di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
2. La stessa commissione potrà, altresì, valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunità di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali, come previsto dal comma 5, dell'art.3, dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017, nonché, in caso di mutamenti del quadro normativo, proporre modifiche ai rapporti convenzionali necessarie a renderli compatibili con le nuove disposizioni.
3. Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VVF per la Regione Abruzzo e dal Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, in qualità di responsabile dell'attuazione della Convenzione per conto della Regione Abruzzo.
4. L'esecutività della presente convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo nonché degli equivalenti Uffici della Regione Abruzzo.

L'Aquila, lì



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Per il Ministero dell'Interno

Il Prefetto

Dott.ssa Cinzia Torraco

**Per la Direzione Regionale dei Vigili del
fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile per la Regione Abruzzo**

Il Direttore Regionale

Ing. Felice Di Pardo

Per la Regione Abruzzo

Il Presidente

della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



PROGRAMMA TECNICO-OPERATIVO

CONCORDATO

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

E

LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE PER L'ABRUZZO

PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, 5, 6 e 7 DELLA

LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353

“ LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI ”

Art. 1

(Oggetto del Programma Tecnico-Operativo)

Il presente Programma Tecnico-Operativo, parte integrante e sostanziale della Convenzione annuale in materia di contrasto agli incendi boschivi stipulata tra Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Regione Abruzzo e la Regione Abruzzo, disciplina le modalità attuative - nell'ambito del quadro dei provvedimenti di potenziamento del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna AIB. - della partecipazione del personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla attività di contrasto agli incendi boschivi nella regione Abruzzo come sinteticamente riportato all'art.5 della citata Convenzione.

Di seguito sono descritti i relativi dettagli tecnico-operativi e le modalità di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle attività citate.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Art. 2 **(Rispettivi ruoli)**

La Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Emergenze di Protezione Civile - fornirà alla Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo informazioni, elaborate dal proprio Centro Funzionale, inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e le condizioni meteorologiche per rischio di incendio boschivo.

La Direzione Regionale CNVVF per la Regione Abruzzo fornirà il contributo come dettagliato negli articoli che seguono per il concorso negli interventi di contrasto agli incendi boschivi.

Art. 3 **(Potenziamento del dispositivo di soccorso)**

1. Il CNVVF, ai sensi della vigente legislazione, assicura, nel territorio della regione Abruzzo con il dispositivo ordinario di soccorso, gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza delle prestazioni, ivi compresa l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi boschivi, diretta alla salvaguardia delle persone e della incolumità dei beni.
2. Durante il periodo di maggior rischio degli incendi boschivi, nell'ambito del territorio regionale, viene disposto il potenziamento stagionale del dispositivo antincendi boschivo della Regione Abruzzo, dedicato alla lotta contro gli incendi boschivi e aggiuntivo rispetto al dispositivo ordinariamente predisposto per il soccorso tecnico urgente, secondo lo schieramento di seguito indicato:
 - a. **Dal 15 luglio al 05 settembre**, n.4 squadre del CNVVF di 5 componenti, dotate di Auto Botte Pompa (ABP) e/o Pick-up 4x4 con modulo AIB. oppure di Auto Pompa Serbatoio (APS) posizionate nell'ambito di ognuno dei territori di competenza dei Comandi Provinciali di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara;
 - b. **Dal 06 Agosto al 21 agosto**, n.2 squadre del CNVVF di 5 componenti, dotate di Auto Botte Pompa (ABP) e/o Pick-up 4x4 con modulo AIB, di cui la prima dal 06 Agosto al 17 Agosto e la seconda dal 14 agosto al 21 agosto per complessivi



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



40 giorni, posizionate nell'ambito del territorio di competenza del Comando di L'Aquila, una su Avezzano e l'altra su Sulmona, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto a;

- c. **Dal 06 Agosto al 22 Agosto**, n. 3 squadre del CNVVF. di 5 componenti assegnate al Comando di Teramo dal 06 Agosto al 13 Agosto (8 gg) al Comando di Pescara dal 14 Agosto al 22 Agosto (8 gg), al Comando di Chieti dal 10 Agosto al 17 Agosto (8 gg), in funzione delle caratteristiche del territorio e della previsione del pericolo di incendio boschivo, aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto a;
- d. **Dal 05 luglio al 12 settembre**, n.3 unità operative del CNVVF - 1 funzionario tecnico, 1 VF qualificato di supporto e 1 VF qualificato T.A.S.2 - in servizio presso la SOUP in orario 8:00-20:00; con la funzione di attivare il mezzo aereo della flotta statale e/o regionale, gestire i rapporti con il Centro Operativo Aereo Unificato, coordinare l'intervento dei DOS e elaborare i principali dati geografici; nel caso di necessità di intervento aereo in orario antecedente le ore 8:00 - normalmente a causa di interventi di soccorso attivi dal giorno precedente - provvederà alle attività suddette il funzionario reperibile della Direzione Regionale VV.F. che entrerà in servizio presso la SOUP - normalmente preavvisato la sera precedente dal personale della medesima sala operativa, su indicazione del personale VVF presente in SOUP; alle ore 8:00 le funzioni di cui sopra saranno di competenza del personale della SOUP ;
- e. **Dal 13 settembre al 30 giugno** dell'anno successivo, quindi durante il periodo dell'anno non ricompreso in quello di "grave pericolosità", la compilazione della scheda SNIPC/COAU verrà effettuata dal personale del CNVVF in servizio presso la Sala Operativa della Direzione Regionale CNVVF per l'Abruzzo; fatta salva la possibilità di riattivare la SOUP nella sua configurazione ordinaria come



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



indicato nel precedente “punto d.”; la valutazione e la definizione del suddetta variazione è demandata all’esame da parte della Commissione Paritetica istituita ai sensi dell’art.2, comma 2 dell’Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017.

- f. **Dal 05 Luglio al 12 Settembre** n.2 DOS e n.2 unità operative di supporto, che si andranno ad aggiungere a quelli in servizio ordinario; a tal fine si precisa che la Direzione regionale CNVVF dispone di 48 unità del CNVVF abilitate DOS, distribuite sui vari turni di servizio, la cui presenza media giornaliera può essere stimata preliminarmente in oltre 10 unità, fatte salve assenze per malattia od infortunio;
 - g. **Dal 09 agosto al 22 Agosto**, ulteriori n. 2 DOS e n. 2 unità operative di supporto dedicati prevalentemente alle aree dei Parchi Nazionali e di quello Regionale, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto precedente.
 - h. **Dal 05 luglio al 12 settembre**, n.1 funzionario tecnico del CNVVF per ogni Comando che in caso di necessità entra in servizio per prestazioni lavorative straordinarie finalizzate alle attività di coordinamento relative alla lotta agli incendi boschivi;
3. I periodi indicati potranno subire delle variazioni in funzione dell’andamento meteo-climatico. Tali variazioni temporali, mirate ad anticipare o posticipare la data di inizio del potenziamento del dispositivo di soccorso, saranno stabilite in accordo tra le parti e formalizzate con un anticipo di almeno sette giorni; la valutazione e la definizione del suddetta variazione è



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



demandata all'esame da parte della Commissione Paritetica istituita ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Accordo Quadro Stato/Regioni del 04 Maggio 2017.

4. Per ulteriori dettagli organizzativi ed operativi si rimanda al successivo art. 9.
5. Il dispositivo di cui sopra potrà essere variato in funzione della maggiore disponibilità economica in termini di stanziamenti della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 6 delle Convenzione

Art. 4

(Direzione delle Operazioni di Spegnimento)

1. Il D.O.S. assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza. La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come "Piano regionale A.I.B."), di cui all'art.3 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di A.I.B. sulla base delle norme vigenti. L'ambito di competenza del D.O.S. è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale e regionale, ed è individuato nel "Piano regionale A.I.B.". L'intervento del D.O.S. è disposto dalla S.O.U.P. secondo le procedure definite nel presente piano.
2. La SOUP richiede, sulla base delle informazioni acquisite sull'incendio in corso e in base alla sua tipologia, l'intervento del DOS ed eventualmente di ulteriori componenti qualificati del CNVVF, che ricoprono i relativi ruoli in base ai modelli operativi del Corpo, per la gestione dell'emergenza con particolare riferimento alle attività di coordinamento e direzione dei mezzi aerei e del personale a terra impegnato nella lotta attiva e specificatamente delle Organizzazioni di Volontariato. La SOUP attiva i suddetti componenti, sulla base delle indicazioni fornite dal personale già sul posto, individuando il DOS che con maggiore



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



immediatezza possa portarsi sull'area dell'evento nonché rispetto alla località oggetto di intervento e sulla base della turnazione settimanale dei DOS disponibili sul territorio regionale. Si precisa che dal 2021 i DOS possono essere del CNVVF nonché della Regione Abruzzo. Gli stessi svolgono l'attività di propria competenza per tutto il periodo di cui all'art. 2 della convenzione nel rispetto della programmazione dei turni.

3. Nell'ambito di incendi complessi è prevista una gestione più articolata, riportata nel successivo art.9 punto 5 all'interno della quale la figura del DOS è inserita con responsabilità e compiti definiti.
4. Il personale con qualifica DOS, come previsto dall'art.6 della Convenzione, durante l'esercizio delle sue funzioni, è coperto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la tutela legale.

Art. 5

(Coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi)

1. Il coordinamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi è competenza della Regione Abruzzo "Dipartimento Territorio Ambiente" che lo esercita, riguardo alle attività di prevenzione e lotta attiva, per mezzo della Sala Operativa Regionale e tramite la SOUP, durante il periodo di grave pericolosità. La Direzione Regionale CNVVF garantisce la presenza di propri qualificati componenti nell'ambito della SOUP e fornisce il proprio contributo anche nel restante periodo per il tramite della Sala Operativa Regionale del CNVVF. In particolare i componenti del CNVVF della SOUP - di norma un funzionario tecnico, un operatore con competenze di Sala operativa ed una unità con qualifica di livello 2 di Topografia Applicata al Soccorso (TAS 2) provvedono alla compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo, utilizzando la procedura informatica SNIPC/COAU sulla base delle informazioni fornite dal personale presente sul luogo dell'incendio, mantengono i rapporti con il COAU ed elaborano i principali dati geografici. Il servizio alla SOUP si svolge,



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



di norma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo situazioni particolari contingenti. Il servizio sarà svolto, inoltre, in attuazione dei protocolli anti-contagio COVID-19 così come da disposizioni delle rispettive direzioni regionali.

2. La segnalazione di un incendio giunge normalmente dal numero di soccorso 115, direttamente alla SOUP della Regione oppure alle altre Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 art.13). Quando la segnalazione giunge ad una delle altre Strutture Operative Nazionali la corrispondente Sala Operativa provvede a darne immediata comunicazione telefonica alla SOUP che a sua volta, per l'organizzazione dell'intervento, si raccorda con la Sala Operativa della Direzione e del Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio ed attiva le Organizzazioni di Volontariato AIB.

Art. 6

(Attività di pianificazione e previsione, di redazione carte tematiche)

La Direzione Regionale VV.F., su richiesta della Regione, :

- fornisce la propria pianificazione per l'elaborazione del piano regionale A.I.B. ed eventuali ulteriori contributi richiesti dalla Regione Abruzzo anche partecipando, con propri qualificati componenti, ad appositi gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo;
- collabora, per quanto di competenza, alle attività utili alla redazione di carte tematiche rappresentanti le superfici percorse dal fuoco eventualmente attraverso le professionalità degli operatori Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e le relative risorse strumentali (mezzi aerei e Sistemi a Pilotaggio Remoto- SAPR) del CNVVF;
- fornisce il proprio supporto per l'individuazione dei punti di approvvigionamento idrico per l'attività AIB. e per la redazione della relativa Carta Tematica, parte integrante del Piano Regionale AIB.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Art. 7

(Partecipazione del personale VV.F. ad attività formative ed esercitative)

La Direzione Regionale CNVVF, d'intesa con la Regione, collabora allo sviluppo delle attività di formazione, informazione ed addestramento con riferimento all'attività A.I.B., ai sensi dell'art.5 della Legge 353/2000, ed ad altre attività di Protezione Civile, in occasione di Corsi organizzati dalla Regione Abruzzo, nell'ambito delle previsioni economiche della convenzione, preventivamente comunicate alla Regione.

In particolare la Regione attuerà in funzione delle esigenze che emergeranno l'organizzazione di corsi di formazione avanzata per dotare i volontari di un'adeguata competenza nello spegnimento incendi boschivi – art. 7 comma 3 lettera b) della Legge 353/2000. Per le attività formative saranno definiti i singoli programmi, la pianificazione degli interventi e i relativi costi.

Su proposta della Regione Abruzzo si provvederà ad attuare attività di esercitazione congiunta coinvolgenti il personale regionale, i volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile e del CNVVF.

Art. 8

(Attività divulgativa)

La **Direzione Regionale CNVVF** si farà carico, congiuntamente a personale della Regione Abruzzo di divulgare la cultura della sicurezza, con particolare riferimento a quella dell'antincendio boschivo, nei confronti della popolazione e degli alunni delle scuole, in un'attività organizzata e pianificata dalla Regione. Potranno essere concordate iniziative tese all'accrescimento della cultura di prevenzione e di intervento in materia di incendi boschivi attraverso convegni incontri, seminari informativi e pubblicazioni.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



Art. 9 (Organizzazione delle squadre VV.F.)

1. Le squadre stagionali del CNVVF di cui all'art. 3, effettuano un servizio diurno di norma dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali possono essere impegnate in orari diversi, con effettuazione anche di servizio straordinario pre e post turno, per il prolungamento dell'intervento a fine turno nonché per le necessità legate all'eventuale servizio di vigilanza. Ciascuna di dette squadre, qualora ritenuto necessario, svolge anche compiti di vigilanza, percorrendo itinerari, secondo esigenze concordate con modalità preordinate tra la SOUP. e la **Direzione Regionale CNVVF**. La stessa Direzione Regionale, in accordo con la SOUP, potrà utilizzare le squadre di cui alla presente convenzione in ambito regionale ed in funzione di singole specifiche esigenze operative.
2. Le squadre sono dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessarie e di norma, fanno capo alle sedi dei Comandi di appartenenza, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e sono preposte al soccorso per incendi boschivi. Le squadre del CNVVF di cui all'art.3 vengono attivate dalla SOUP, per il tramite del personale del CNVVF ivi presente, ovvero dal Comando Provinciale che deve informare la SOUP per il necessario coordinamento. In caso di necessità la SOUP inoltra alla Sala Operativa della **Direzione Regionale CNVVF** o del Comando dei Vigili del fuoco competente, richiesta per l'intervento di squadre suppletive AIB del CNVVF. In particolare, attivato l'allarme, intervengono per le operazioni di estinzione:
 - Personale e mezzi del CNVVF.;
 - Il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento (COS) regionale ovvero il COS presente in ognuno dei Parchi Nazionali;
 - Una o più squadre di Volontari, opportunamente attrezzate ed aderenti ad Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, allertate dalla SOUP e messe a disposizione del CNVVF ovvero del COS;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



- Il personale del Servizio di Sorveglianza del Parco nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise appositamente formato ed organizzato in squadra AIB;
3. Le informazioni, alle componenti che operano sul luogo dell'incendio, sono fornite direttamente ed in modo coordinato dalla SOUP, in raccordo con la Sala Operativa dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
 4. In caso di incendio boschivo, il coordinamento e la direzione delle operazioni sul luogo dell'incendio, in particolare quando dovessero intervenire mezzi aerei, regionali o della flotta statale, sono affidate al Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) . secondo le vigenti disposizioni del Concorso della flotta aerea dello Stato, .
 5. In caso di incendio boschivo complesso, come definito dal Piano Regionale AIB ed anche in riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2020, considerata la necessità di gestire un numero di attività contemporanee e di coordinare una quantità di risorse tali da superare la capacità gestionale individuale, è definito un modello di intervento strutturato, quale quello del ICS (*Incident Command System*). In caso di più incendi in contemporanea verrà data priorità all'estinzione dei focolai che interessano le superfici boscate oggetto di tutela o che possano arrecare danni a persone o manufatti di rilevante importanza economica o artistica.
 6. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono disposti direttamente dal CNVVF che ne dà comunque contestuale comunicazione alla SOUP per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative. Analogamente, richieste di intervento per incendi boschivi inoltrate direttamente al CNVVF, devono essere comunicate con immediatezza alla SOUP. Le squadre, nelle ore non interessate da servizi di estinzione, possono svolgere servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



rispettivi Comandi conseguenti ad intese con la SOUP., ovvero con la Direzione Regionale CNVVF. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguiranno le procedure proprie del CNVVF alle quali vengono ordinariamente addestrate.

7. Il Componente che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 – coordina le squadre di volontariato di Protezione civile per le operazioni di spegnimento anche per il tramite del COS, ove presente.

Art. 10

(Operatività delle squadre delle Organizzazioni di Volontariato regionale)

1. I referenti delle squadre AIB delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile (nel seguito squadre di volontari), che - attivate dalla SOUP - hanno raggiunto il luogo dell'incendio, si mettono a disposizione del CNVVF, del DOS o del COS, ove presenti.
2. Qualora sul luogo dell'incendio non fosse presente alcun componente della Regione Abruzzo o del CNVVF ma fossero presenti componenti di altre Strutture Operative del Sistema di protezione civile o autorità locali di protezione civile, i referenti delle squadre si rapportano con il responsabile di tali Strutture solo per attività non connesse allo spegnimento del fuoco.
3. Qualora non fossero presenti altre componenti del Sistema di protezione civile, i referenti delle squadre di volontari, previa comunicazione alla SOUP, possono attuare autonomamente le procedure per l'intervento di spegnimento nel caso in cui ricorrano le condizioni nel seguito descritte. Resta ferma la necessità che il referente della squadra dei volontari abbia seguito apposita sessione formativa idonea a valutare le condizioni di seguito riportate.
4. La squadra arrivata sul posto fornisce immediatamente alla SOUP le seguenti informazioni:
 - conferma della presenza del fuoco;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



- comunica della presenza di altre componenti del Sistema di protezione, in particolare rappresentanti del Servizio di Protezione civile della Regione, CNVVF, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Provinciale , del Comune, e di altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile;
 - comunicazione del tipo di incendio e segnalazione della eventuale presenza di strutture o infrastrutture in aree dove presumibilmente il fuoco potrà espandersi;
 - indicazioni sulla posizione geografica, sul contesto ambientale, sulla superficie bruciata e su quella a rischio, sulla tipologia del soprassuolo che sta bruciando, sulla dimensione del fronte del fuoco, sull'altezza di fiamma, sulle condizioni climatiche.
5. Il referente della squadra di volontariato, appositamente formato, valuta la situazione, invia alla SOUP posizione e foto dell'incendio tramite sistema whatsapp o telegram (ove possibile) e, nel caso in cui si verifichino le condizioni di seguito descritte, previo ok della SOUP, può dare inizio all'attività di spegnimento in autonomia, :
- assenza di DOS, COS o personale del CNVVF;
 - incendio non di interfaccia;
 - assenza di strutture o infrastrutture a rischio di incendio;
 - non bruciano piante a portamento arboreo;
 - facile raggiungibilità del fronte del fuoco;
 - presenza di spazi per consentire facili vie di fuga del personale e del mezzo;
 - modesta altezza di fiamma;
 - vento debole o assente;
 - orografia poco accidentata.
6. Nel corso dell'intervento il referente della squadra di volontariato riferisce alla SOUP in merito all'evolversi dell'evento e interrompe le attività di spegnimento della squadra se, mutando le condizioni, ritiene di non poter operare in sicurezza. Nel caso di attività di spegnimento in autonomia, la responsabilità della decisione in ordine all'intervento dei volontari compete esclusivamente al legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato o al suo delegato



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



o referente presente sul posto dell'evento. Qualora sul posto fossero presenti più squadre di volontari il coordinamento, di norma, è in capo al referente della prima squadra arrivata sul posto che ha fornito le informazioni alla SOUP, salvo diverso accordo tra i referenti delle squadre. In ogni caso le squadra di volontariato non abbandona il luogo dell'evento se non autorizzata dalla S.O.U.P..

7. Quando la squadra o le squadre di volontari, in caso di attività AIB, non possono operare in autonomia, saranno coordinate dal COS di cui al successivo art. 11 oppure, in loro assenza, all'arrivo di componenti DOS o CNVVF sopraggiunti sull'intervento di soccorso, in conformità alla direttive del Piano AIB della Regione Abruzzo.
8. In ogni caso il referente delle squadra dei volontari, durante l'attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi:
 - sovrintende alla attività AIB dei componenti della squadra e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
 - vigila sull'osservanza delle disposizioni, dettate dall'Organizzazione di Protezione civile di appartenenza anche in occasione di corsi di formazione, in materia di salute e sicurezza in attività AIB e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, fa abbandonare il luogo dell'intervento da parte dei componenti della squadra inadempienti, informando il DOS, COS o CNVVF ed i propri superiori diretti.
9. Qualora il componente che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo, come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - dovesse separare un componente delle squadra dei volontari, per impegnarlo su sua diretta disposizione in particolari attività, assumerà su di sé le responsabilità suindicate attinenti alla sicurezza.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



10. L'attività di bonifica è effettuata dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a seguito di specifica richiesta del DOS o di altra figura che coordina le operazioni di spegnimento. In tale contesto le disposizioni, raccomandazioni ed eventuali prescrizioni circa l'esecuzione dell'intervento di bonifica sono rilasciate dal DOS e/o figura che coordina le operazioni di spegnimento che, ove possibile ed ancora in loco, attende il completamento delle operazioni di bonifica.

Art.11

(il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento)

1. Nell'ambito dell'attività di contrasto agli incendi boschivi di competenza la Regione Abruzzo può disporre una diversa organizzazione della gestione delle fasi di lotta attiva della presente convenzione, al fine di inserire, ove appositamente individuato, la figura del Coordinatore Operazioni di Spegnimento (COS).
2. Il Coordinatore Operazioni di Spegnimento opera di norma in affiancamento al componente che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo, come definito dall'art.9 punti 4 e 5; il C.O.S. provvede ad interfacciarsi con gli operatori AIB delle Organizzazioni di volontariato, affinché si possa mettere in atto la migliore sinergia tra le forze impegnate nella lotta attiva. In assenza di componenti DOS o CNVVF, negli incendi privi di mezzi aerei AIB, il COS può esercitare la propria funzione in autonomia ed in diretto collegamento con la SOUP fino all'arrivo di personale DOS o CNVVF.
3. Il COS è un dipendente della Regione Abruzzo o di altro Ente pubblico convenzionato, appositamente formato che svolge le seguenti attività:
 - a) E' la figura che sul posto, in assenza di componenti DOS o CNVVF, coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi esercitata dai Volontari di Protezione Civile messi a sua disposizione, dotati dei necessari mezzi ed attrezzature,



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



finalizzandoli alla massima efficacia dell'azione di spegnimento o bonifica, mantenendo costanti rapporti con la sala operativa;

b) La funzione di COS può essere esercitata da personale regionale e da personale di Enti pubblici appositamente convenzionati con la Regione Abruzzo che abbia superato un apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Abruzzo e previa verifica dell'idoneità fisica alla funzione effettuata mediante specifici controlli medici;

c) La Sala Operativa stilerà, sulla base delle informazioni disponibili, la turnazione dei COS in servizio attribuendo ad ognuno una zona di competenza, in caso di eventi simultanei ed esigenze particolari la Sala Operativa di competenza sceglierà, tra il personale disponibile in altre zone, il COS. da inviare sull'evento;

d) L'ambito operativo di intervento dei COS Regionali è esteso a tutto il territorio regionale, in funzione delle necessità operative determinate dalla SOUP;

e) L'ambito operativo di intervento dei COS dei Parchi Nazionali è esteso a tutto il territorio dei Comuni facenti parte del Parco di propria appartenenza, senza limitazione territoriale e confine di parco;

f) La responsabilità del COS ha inizio quando, arrivato sul posto, comunica alla SOUP la gestione diretta dell'evento e i propri riferimenti agli operatori delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile presenti in loco. In tal caso, in assenza di componenti DOS o CNVVF, assume il coordinamento delle operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio. Al COS compete, nel caso ne venisse a conoscenza, comunicare agli Agenti di Pubblica Sicurezza (CNVVF e Forze di Polizia) presenti in loco la necessità di allontanare dalla zona interessata dalle operazioni di spegnimento e bonifica le persone estranee all'attività. Il COS provvederà direttamente ad allontanare gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato le cui dotazioni non rispondano in modo evidente ai requisiti di sicurezza;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



g) Il COS non coordina il personale del CNVVF né di altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Esso coordina esclusivamente gli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato presenti in loco e/o del personale e mezzi regionali ivi presenti.

h) L'attività di coordinamento del COS termina quando lo stesso comunica alla Sala Operativa la fine del suo intervento oppure l'allontanamento dalla zona interessata dalle operazioni in concomitanza con l'arrivo del Componente DOS o CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - , che assume la direzione delle operazioni di spegnimento e coordina, per il tramite del COS, le squadre operative volontarie presenti in loco;

i) Il COS non è responsabile del coordinamento delle operazioni svolte da personale della cui presenza non è stato avvertito oppure di operatori che si muovono autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni;

j) Il COS non è responsabile dell'idoneità, della formazione e della dotazione antinfortunistica che il personale addetto alle attività di spegnimento deve avere, né della messa a norma dei mezzi ed attrezzature in quanto è obbligo della struttura di appartenenza o di chi organizza le unità antincendio, inviare personale, mezzi ed attrezzature rispondenti alla vigente normativa antinfortunistica;

k) Tutto il personale volontario, che interviene sullo scenario nel corso delle operazioni, deve contattare il COS ed attenersi alle sue disposizioni operative;

l) Nel caso in cui l'evento sia di interfaccia o possa evolversi come tale, la competenza passa dal COS al Componente del CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - con coordinamento presso la SOUP;



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



m) Il COS collabora con il Componente DOS o CNVVF che riveste il ruolo apicale di coordinamento operativo - come definito dall'art.9 punti 4 e 5 - durante le operazioni di spegnimento, in particolare:

- il Componente DOS coordina i mezzi aerei ed il personale impegnato sullo scenario AIB;
- il COS, sempre in collaborazione con il Componente DOS o CNVVF, gestisce i Volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile presenti sul luogo dell'intervento.

n) Il COS sarà coperto da apposita assicurazione R.C.T., sarà dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e di apposito indumento identificativo con la scritta COS;

Art. 12 **(Scambio di dati e obblighi di riservatezza)**

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo , nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività.
2. La Regione Abruzzo garantisce altresì alla Direzione regionale CNVVF l'accesso, anche in sola consultazione, ai software di gestione delle Sale Operative Regionali, ad ogni altro dato necessario, nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività pattuite, resi disponibili gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



3. Il Corpo Nazionale, garantisce alla Regione l'accesso senza oneri ad una versione dedicata del C.A.P. (*Common Alerting Protocol*) relativamente agli interventi in corso delle squadre operative del CNVVF per le attività di cui alla Convenzione e al Programma Tecnico Operativo, fatti salvi eventuali dati riservati per legge.
4. Il CNVVF si impegna a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri applicativi realizzati per le attività di cui al presente accordo, anche nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca finalizzate al miglioramento delle attività di soccorso ed estinzione degli incendi.
5. Il CNVVF fornisce alla Regione i dati relativi agli interventi effettuati relativamente agli incendi boschivi e di vegetazione.
6. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in formato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui alla convenzione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.
7. Ai fini di quanto previsto al punto precedente, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
8. Con riferimento agli punti precedenti, le comunicazioni agli organi di informazione devono essere concordati tra Regione e CNVVF.

L'Aquila, lì

**Per la Direzione Regionale dei Vigili del
fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile per la Regione Abruzzo**

Il Direttore Regionale
Ing. Felice Di PARDO

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento
Territorio e Ambiente
Arch. Pierpaolo Pescara



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



*Il Direttore dell'Agenzia Regionale
di Protezione Civile
Dott. Mauro Casinghini*



MINISTERO DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE



ALLEGATO 1

Acronimi:

SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente

AIB: Anti Incendio Boschivo

DOS: Direttore Operazioni di Spegnimento

SNIPC: Sistema Nazionale integrato di Protezione Civile

COAU: Centro Operativo Aereo Unificato

TAS: Topografia applicata al Soccorso

SAPR: Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto

COS: Coordinatore Operazioni di Spegnimento

ICS: Incident Command System



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio e Ambientale

SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Interventi, Soccorso Incendi Boschivi, Gestione Colonna Mobile e Sala Operativa



VERBALE RIUNIONE 30 GIUGNO 2021

In data 30 Giugno 2021, presso la Sala COR della Regione Abruzzo in L'Aquila, alle ore 13.00 si è riunita la Commissione Paritetica costituita ai sensi dell'art.2, comma 2, dell'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti convenzionali tra Ministero dell'Interno e Regioni.

Presenti:

Ing. Silvio Liberatore – Membro Commissione – Regione Abruzzo;
Dr. Fabio Ferrante – Membro Commissione – Regione Abruzzo;
Ing. Antonio Cavaoli – Membro Commissione – C.N.VV.F.;
Ing. Maurizio Sista – Membro Commissione – C.N.VV.F.;

Si esamina e si approva il verbale della riunione 26 giugno u.s.

A seguito di sintesi ed approfondimenti degli incontri precedenti nonché delle proposte convenzionali analizzati dalle parti, rilevato che a seguito di specifici chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale CNVFF risulta possibile predisporre, in comune accordo tra i componenti della Commissione, documento finale di CONVENZIONE e PROGRAMMA TECNICO OPERATIVO per l'attuazione degli articoli 4,5,6 e 7 della L. 353/2000 "Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi"

La commissione approva la nuova Convenzione (ALLEGATO A) tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo, nonché il Programma Tecnico-Operativo per l'attuazione degli articoli 4,5,6, e 7 della L. 353/2000 "Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi".

Le parti si impegnano a trasmettere il documento finale alle rispettive direzioni per i provvedimenti conseguenziali necessari all'attivazione della stessa.

Le parti si impegnano altresì a ottimizzare il modello operativo ed organizzativo delle relative strutture nel rispetto di quanto previsto nella convenzione oggetto di approvazione e dalla normativa vigente.

La riunione termina alle ore 14.30

I Componenti della Commissione:

SILVIO LIBERATORE

FABIO FERRANTE

ANTONIO CAVAIOLI

MAURIZIO SISTA




